

**CAPITOLATO TECNICO / POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
***RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE***  
***(RCP)***

N. \_\_\_\_\_

**STIPULATA TRA**



**Provincia di Matera**

**E**

**La Compagnia Assicuratrice** \_\_\_\_\_

**Agenzia di** \_\_\_\_\_

<b>Durata del contratto</b>	<b>Dalle ore 24:00 del</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>Alle ore 24:00 del</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Rateazione</b>	<b>Annuale</b>	

## SOMMARIO

<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ .....</b>	<b>5</b>
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale .....	5
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCP .....	6
<b>SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</b>	<b>7</b>
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede contrattuale .....	7
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio .....	7
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori .....	7
Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione .....	7
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro .....	8
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto .....	8
Art. 2.7 – Regolazione del premio .....	8
Art. 2.8 – Oneri fiscali .....	9
Art. 2.9 - Partecipazione in coassicurazione.....	9
Art. 2.9 bis – Partecipazione in RTI.....	9
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni.....	9
Art. 2.11 – Gestione del contratto .....	9
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente .....	10
Art. 2.13 – Trattamento dati .....	10
Art. 2.14 – Interpretazione del contratto.....	10
Art. 2.15 – Tracciabilità flussi finanziari .....	10
Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto .....	10
Art. 2.17 – Legittimazione .....	10
<b>SEZIONE 3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE</b>	
<b>PATRIMONIALE .....</b>	<b>11</b>
Art. 3.A.1 – Oggetto dell'assicurazione – <i>claim made</i> .....	11
Art. 3.A.2 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi .....	11
Art. 3.A.3 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale .....	11
Art. 3.A.4 – Limiti di Indennizzo .....	11
Art. 3.A.5 – Esclusioni .....	11
Art. 3.A.6 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività .....	12
Art. 3.A.7 - Garanzia Postuma .....	12
Art. 3.A.8 - Persone non considerate terzi .....	13
Art. 3.A.9 – Attività di rappresentanza .....	13
Art. 3.A.10 – Vincolo di solidarietà.....	13
Art. 3.A.11 – Estensione territoriale.....	13
Art. 3.A.12 – Cessazione dell'Assicurazione .....	13
Art. 3.A.13 – Sinistri in serie .....	13
Art. 3.A.14 - Copertura sostituti .....	13
Art. 3.A.15 – Copertura a “Secondo Rischio” .....	13
Art. 3.A.16 – Gestione delle vertenze di Sinistro, Spese legali.....	13
<b>CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) .....</b>	<b>14</b>
Art. 3.A.17 – Decreto Legislativo 81/2008 .....	14
Art. 3.A.18 - Responsabilità patrimoniale derivante dal D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali .....	14

Art. 3.A.14 – Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo .....	14
<b>SEZIONE 3.B - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI.....</b>	<b>16</b>
Art. 3.B.1 - Definizione Addizionale di Dipendente Tecnico .....	16
Art. 3.B.2 - Clausola addizionale all'Art. 3.A.1 "Oggetto dell'assicurazione" .....	16
Art. 3.B.3 - Esclusioni Addizionali .....	16
Art. 3.B.4 - Condizioni Aggiuntive.....	16
Art. 3.B.5 – Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera .....	17
Art. 3.B.6 – Ultimazione dei lavori e delle opere .....	17
Art. 3.B.7 – Danni alle opere .....	17
Art. 3.B.8 – Danni a Macchinari, Attrezzature, Materiali o Strumenti destinati all'esecuzione dei lavori .....	17
<b>SEZIONE 3.C - SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (in ottemperanza degli artt. 24,31c5 e 106 c. 1 e 9 fino ad emanazione Linee Guida ANAC – del D. Lgvo 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex DM 123/04) .....</b>	<b>18</b>
Art. 3.C.1 – Definizioni.....	19
Art. 3.C.1 – Dichiarazioni .....	20
Art. 3.C.2 – Altre assicurazioni .....	21
Art. 3.C.3 – Premio .....	21
Art. 3.C.4 – Modifiche dell'assicurazione .....	21
Art. 3.C.5 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente.....	21
Art. 3.C.6 – Disdetta in caso di sinistro.....	21
Art. 3.C.7 – Proroga dell'assicurazione.....	21
Art. 3.C.8 – Oneri fiscali .....	22
Art. 3.C.9 – Forma delle comunicazioni .....	22
Art. 3.C.10 – Foro competente.....	22
Art. 3.C.11 – Rinvio alle norme di legge .....	22
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO.....</b>	<b>22</b>
Art. 3.C.12 – Oggetto dell'assicurazione .....	22
Art. 3.C.13 - Assicurato/Contraente .....	22
Art. 3.C.14 - Condizioni di validità dell'assicurazione.....	22
Art. 3.C.15 - Determinazione dell'indennizzo .....	23
Art. 3.C.16 – Esclusioni .....	23
Art. 3.C.17 – Durata dell'assicurazione .....	23
Art. 3.C.18 – Estensione territoriale .....	23
Art. 3.C.19 – Massimale di assicurazione .....	23
Art. 3.C.20 – Pluralità di assicurati .....	23
Art. 3.C.21 – Vincolo di solidarietà .....	23
Art. 3.C.22 – Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali.....	23
Art. 3.C.23 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro .....	24
<b>3.D - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO.....</b>	<b>26</b>
Art. 3.D.1 - DEFINIZIONI .....	26
Art. 3.D.2 – Dichiarazioni.....	27
Art. 3.D.3 – Altre assicurazioni .....	27
Art. 3.D.4 – Premio .....	27



Art. 3.D.5 – Modifiche dell’Assicurazione .....	27
Art. 3.D.6 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente .....	27
Art. 3.D.7 – Durata ed efficacia dell’assicurazione.....	27
Art. 3.D.8 – Disdetta in caso di sinistro .....	27
Art. 3.D.9 – Proroga dell’Assicurazione.....	27
Art. 3.D.10 – Oneri fiscali.....	28
Art. 3.D.11 – Forma delle comunicazioni .....	28
Art. 3.D.12 – Foro competente .....	28
Art. 3.D.13 – Rinvio alle norme di legge.....	28
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL</b>	
<b>VERIFICATORE INTERNO.....</b>	<b>28</b>
Art. 3.D.14 - Oggetto dell’assicurazione.....	28
Art. 3.D.15 - Condizioni di validità dell’Assicurazione.....	29
Art. 3.D.16 – Rischi esclusi dall’assicurazione .....	29
Art. 3.D.17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made).....	29
Art. 3.D.18 – Estensione territoriale .....	29
Art. 3.D.19 – Massimale di assicurazione.....	29
Art. 3.D.20 - Vincolo di solidarietà .....	30
Art. 3.D.21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali .....	30
Art. 3.D.22 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno.....	30
<b>SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI .....</b>	<b>31</b>
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri .....	31
Art. 4.2 – Informazioni sui sinistri .....	31
<b>SEZIONE 5 - CALCOLO DEL PREMIO – RIPARTO COASSICURATIVO – DISPOSIZIONE FINALE .....</b>	<b>32</b>
Art. 5.1 - Massimali.....	32
Art. 5.2 - Calcolo del premio ( <i>responsabilità civile – quota a carico Ente</i> ) .....	32
Art. 5.3 - Riparto di coassicurazione.....	32
Art. 5.4 - Disposizione finale.....	32





## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

### Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

<b>Contraente / Ente / Provincia / Amministrazione</b>	Il soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> .
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è tutelato dall' <i>Assicurazione</i> .
<b>Società</b>	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l' <i>Assicurazione</i> .
<b>Broker</b>	Il soggetto incaricato della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di Assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di <i>Assicurazione</i> - Le garanzie prestate col contratto di <i>Assicurazione</i> .
<b>Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova l' <i>Assicurazione</i> .
<b>Capitolato Speciale / Capitolato Tecnico / (denominato anche CT)</b>	Il complesso delle norme, rappresentate in <i>polizza</i> , che regolano il rapporto contrattuale.
<b>Indennizzo Indennità Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla <i>Società</i> in caso di <i>sinistro</i> .
<b>Capitali assicurati Somme Assicurate</b>	Le somme massime che la <i>Società</i> è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
<b>Durata del contratto</b>	Il periodo che ha inizio e termine alle date specificate in polizza.
<b>Periodo assicurativo Annualità assicurativa</b>	Ciascun periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria o di cessazione dell' <i>Assicurazione</i>
<b>Periodo di Efficacia</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in polizza, e la data di scadenza della <i>Durata del Contratto</i> .
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Società</i> .
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il <i>sinistro</i> .
<b>Sinistro</b>	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
<b>Franchigia</b>	parte del danno indennizzabile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno convenuta a carico del <i>Contraente</i> e determinata a termini di <i>polizza</i> per ciascun <i>sinistro</i> .



## Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCP

<b>Danno</b>	Qualsiasi pregiudizio arrecato a diritti o ad interessi legittimi altrui suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali
<b>Responsabilità Civile</b>	La responsabilità che possa gravare: - sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa; - sull'Ente Contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti il cui operato è funzionalmente collegabile all'Ente stesso, in virtù del rapporto di immedesimazione organica
<b>Responsabilità Amministrativa</b>	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione (P.A.)
<b>Responsabilità Amministrativa/Contabile</b>	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la P.A. e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla P.A.
<b>Pubblica Amministrazione (P.A.)</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, IRCCS, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
<b>Ente di Appartenenza</b>	L'Ente facente parte della P.A. con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato ed in ogni caso un rapporto di immedesimazione organica
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi atto od omissione che sia stato effettivamente commesso o che si sostiene sia stato commesso dagli Assicurati che dia origine ad un sinistro ai sensi e per gli effetti della presente polizza
<b>Richiesta di risarcimento (claims made)</b>	quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato durante il <i>periodo di assicurazione</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• la comunicazione in forma scritta con la quale il terzo attribuisce all'Assicurato/Contraente la responsabilità per danni o perdite in sede civile o amministrativa;</li> <li>• qualsiasi citazione in sede civile o amministrativa ovvero chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza formale richiesta di essere risarcito di danni o <i>perdite patrimoniali</i> sia dirette che indirette;</li> <li>• la notifica, all'Assicurato, di un atto con cui – in un procedimento penale – un Terzo si sia costituito "parte civile";</li> <li>• la comunicazione con ogni mezzo idoneo ai sensi dell'art. 8 primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n 28 della domanda di mediazione.</li> </ul>
<b>Sinistro (claims made)</b>	la <i>richiesta di risarcimento</i> in forma scritta fatta nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di <i>assicurazione</i> e regolarmente denunciata dall'Assicurato alla Società durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa <i>Assicurazione</i> per errori o omissioni commessi durante il periodo di assicurazione o nell'ambito del periodo di retroattività.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede contrattuale

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'*indennizzo*, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il *Contraente* avrà l'obbligo di corrispondere alla *Società* il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del *sinistro* della modifica delle attività del *Contraente* a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o la parte di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in *polizza*, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il *Contraente*, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente *polizza* decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in *polizza* a condizione che l'ordine di pagamento del relativo *premio* sia effettuato dal *Contraente* entro 60 giorni dalla data di decorrenza della *polizza*, e venga comunicato alla *Società*;
- per le rate di *premio* successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo *premio* sia effettuato dal *Contraente* entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla *Società*;
- per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo *premio* sia effettuato dal *Contraente* entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla *Società* e venga comunicato alla *Società* stessa;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del *Contraente* al *Broker* o alla *Società*.

Se il *Contraente/Assicurato* non paga entro tali termini, l'*Assicurazione* resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'ordinativo di pagamento, sempre che ne venga data tempestiva comunicazione alla *Società*.

Effettuato il pagamento, l'*Assicurazione* verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei *sinistri* di cui il *Contraente* fosse venuto a conoscenza nel periodo di copertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati alla *Società* per il tramite del *Broker*, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della *Società*. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al *Broker* è liberatorio per il *Contraente*, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

### Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermi restando i Massimali e i limiti di polizza, qualora la presente assicurazione risulti garantita in tutto o in parte anche da altri Assicuratori essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l'*Assicurato* è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dell'esistenza di altre Assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Permane, invece, l'obbligo per il *Contraente* di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

### Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha la durata e la rateizzazione indicate in frontespizio.

Alla scadenza iniziale è facoltà del *Contraente* richiedere alla *Società* il rinnovo o la proroga del contratto per ulteriori mesi dodici.

In ogni caso è facoltà del Contraente richiedere alla Società proroga massima di 180 giorni alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato in pro-rata.

#### **Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro**

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni *sinistro* e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio* imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto avrà effetto per la totalità delle *polizze* costituenti il Lotto con cui è stata aggiudicata la presente *polizza*, salvo che il Contraente stesso, a suo insindacabile giudizio, non richieda per iscritto il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all' Art. 2.6 – "Cessazione anticipata del contratto", la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" di cui al successivo articolo 4.2, aggiornato almeno a 7 giorni prima la data di formalizzazione del diritto di recesso stesso. Inoltre, la Società si impegna a semplice richiesta del Contraente a fornire entro e non oltre giorni 7 lo stesso Rapporto Sinistri relativo agli ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto, aggiornato come sopra.

#### **Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto**

1) La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino ad un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

2) Il Contraente può recedere anticipatamente dal presente contratto in presenza di disposizioni normative aventi carattere cogente in materia, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il *periodo* minimo *assicurativo* di mesi sei.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle *polizze* costituenti il Lotto con cui è stata aggiudicata la presente *polizza*, salvo che il Contraente stesso / SA, a suo insindacabile giudizio, non richieda per iscritto il mantenimento di una o più delle suddette *polizze*, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto *sinistri*" di cui al successivo articolo 4.2, aggiornato almeno a 7 giorni prima la data di formalizzazione del diritto di recesso stesso, unitamente al "Rapporto *sinistri*" relativo a tutti gli ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto, aggiornati come sopra.

#### **Art. 2.7 – Regolazione del premio**

**A) - Regolazione consuntiva.** Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente fornirà per iscritto alla Società e su sua richiesta i dati necessari per poter effettuare ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale la Società potrà agire giudizialmente.

In deroga a quanto sopra indicato, si conviene che nessuna regolazione è dovuta dal Contraente nella eventualità che gli elementi presi come base per il conteggio del premio non superino il 5% dei parametri presunti iniziali dichiarati. La regolazione è dovuta solo per i parametri che eccedono tale soglia di esenzione.

Viene stabilito in ogni caso un premio minimo pari al premio indicato nel frontespizio di polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

**B) – premio Flat.** Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

#### **Art. 2.8 – Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 2.9 - Partecipazione in coassicurazione**

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

#### **Art. 2.9 bis – Partecipazione in RTI**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

#### **Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax o anche posta elettronica certificata.

#### **Art. 2.11 – Gestione del contratto**

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers Spa, con sede in Potenza, Viale Marconi n. 90, iscrizione R.U.I. n. B000104507 (denominata anche e più brevemente "Broker"), il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.

Nel caso di affidamento del servizio ad un nuovo Broker, lo stesso subentrerà in tutte le obbligazioni contrattuali dopo la formalizzazione del contratto d'incarico e la relativa comunicazione agli Operatori Economici aggiudicatari. Si

precisa che il premio relativo alla rata in scadenza dei contratti in vigore al momento del cambio del broker sarà liquidato, in ogni caso, per il tramite del broker uscente.

La remunerazione del broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.

#### **Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell'Assicurato.

#### **Art. 2.13 – Trattamento dati**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 2.14 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 2.15 – Tracciabilità flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

#### **Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.

#### **Art. 2.17 – Legittimazione**

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che s'intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

380

## **SEZIONE 3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

### **Art. 3.A.1 – Oggetto dell'assicurazione – *claim made***

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne il Contraente, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) il Contraente sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Soggetti del cui operato debba rispondere a norma di legge;
- b) il Contraente sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Soggetti del cui operato debba rispondere a norma di legge e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dal Contraente e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Soggetti responsabili per colpa grave;
- c) il Contraente abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Soggetti del cui operato debba rispondere a norma di legge e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del Contraente la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Soggetti responsabili; restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile del Contraente per fatto commesso da taluno dei suddetti Soggetti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più Soggetti del cui operato debba rispondere il Contraente a norma di legge, con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

### **Art. 3.A.2 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

### **Art. 3.A.3 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

### **Art. 3.A.4 – Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella scheda per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di Euro 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.

E' prevista una franchigia per sinistro di € 2.500,00.

### **Art. 3.A.5 – Esclusioni**

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'assicurato sia socio o amministratore;

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'art. 3.A.1) che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici;



- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 3.A.10;
  - c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
  - d) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
  - e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
  - f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
  - g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
  - h) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969;
  - i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile;
  - j) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
  - k) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;
  - l) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivante dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
  - m) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e/o da spese di investimento;
- nonché per i Danni:
- n) derivanti da violazione civile del rapporto con i terzi e/o i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione persecuzione, mobbing, molestie, violenze, abusi sessuali e simili);
  - o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
  - o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;

#### **Art. 3.A.6 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività**

L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Soggetti del cui operato debba rispondere il Contraente a norma di legge, durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, a condizione che non siano già noti all'Assicurato.

A questo proposito si conviene un periodo di retroattività pari a \_\_\_\_\_ (*come da scheda di offerta*).

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

#### **Art. 3.A.7 - Garanzia Postuma**

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Soggetti del cui operato debba rispondere il Contraente a norma di legge durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, relativamente al Soggetto che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Soggetti Assicurati durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

#### **Art. 3.A.8 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'art. 3.A.9) che segue.

#### **Art. 3.A.9 – Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 3.A.5 lettera b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

#### **Art. 3.A.10 – Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 3.A.11 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino..

#### **Art. 3.A.12 – Cessazione dell'Assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 3.A.7 della presente Polizza, l'Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale.

#### **Art. 3.A.13 – Sinistri in serie**

In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### **Art. 3.A.14 - Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Soggetti del cui operato debba rispondere il Contraente a norma di legge, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico.

#### **Art. 3.A.15 – Copertura a “Secondo Rischio”**

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'art. 2.3 che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”. Resta fermo quanto disposto all'art. 3.A.7 ultimo comma.

#### **Art. 3.A.16 – Gestione delle vertenze di Sinistro, Spese legali**

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al caso.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra la *Società* assicuratrice e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma).

Il *Contraente* e la *Società* individuano di comune accordo un pool di legali e consulenti tecnici tra i fiduciari della *Società*; tra questi la *Società* sceglierà il legale cui affidare la difesa e il consulente tecnico di parte.

Nel caso in cui la *Società* non intenda assumere la gestione della vertenza, dovrà motivare opportunamente tale decisione e comunicarla al *Contraente/ Assicurato* almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prima udienza onde consentire agli stessi di potersi costituire in causa e chiamare in garanzia l'Assicuratore (*Società*), conformemente a quanto disposto dal 4° comma dell'art. 1917 del Codice Civile.

La *Società* non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La *Società* assicuratrice potrà assumere la gestione di un procedimento penale anche se ciò non comporta l'apertura di un *sinistro* a termini di *polizza*, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattuali; in ogni caso la *Società* assicuratrice, una volta assunta questa posizione, non potrà disinteressarsi della difesa legale dell'imputato fino alla conclusione del procedimento penale in corso al momento di eventuali definizioni transattive della vertenza.

## CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

### Art. 3.A.17 – Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle necessarie qualifiche legalmente valide ed abbia seguito i corsi richiesti dalla Legge, la presente copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In tali casi sono compresi anche i Danni Materiali.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori a rispondere, direttamente o indirettamente, per effetto di un'azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

### Art. 3.A.18 - Responsabilità patrimoniale derivante dal D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali

L'assicurazione è estesa a coprire i Sinistri derivanti dalle attività disciplinate dal decreto legislativo sopra menzionato, ove l'Assicurato sia preposto o incaricato della protezione di dati personali ai sensi del decreto stesso.

### Art. 3.A.19 – Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola s'intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.



La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

380

### **SEZIONE 3.B - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI**

**Nel caso l'Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 3.A.5 lettera a) viene interamente abrogata**

#### **Art. 3.B.1 - Definizione Addizionale di Dipendente Tecnico**

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell'Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 3.B.2 - Clausola addizionale all'Art. 3.A.1 "Oggetto dell'assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente Polizza viene **estesa** per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali o Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

#### **Art. 3.B.3 - Esclusioni Addizionali**

La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- b) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- d) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza
- e) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.

#### **Art. 3.B.4 - Condizioni Aggiuntive**

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dall'art. 57 del DPR n. 207/2010 e successive modificazioni.
- c) L'assicurazione vale anche per danni cagionati a terzi in relazione alla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
  1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
- d) l'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni"), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

### **Art. 3.B.5 – Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera**

L'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata. Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.

### **Art. 3.B.6 – Ultimazione dei lavori e delle opere**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### **Art. 3.B.7 – Danni alle opere**

L'assicurazione limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.

### **Art. 3.B.8 – Danni a Macchinari, Attrezzature, Materiali o Strumenti destinati all'esecuzione dei lavori**

L'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.



### SEZIONE 3.C - SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

(in ottemperanza degli artt. 24, 31 c. 5 e 106 c. 1 e 9 fino ad emanazione Linee Guida ANAC – del D. Lgvo 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex DM 123/04)

La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa:

Contraente	
Stazione Appaltante	
Via/Piazza numero civico	
Città	
CAP	
Prov	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Assicurato	
Via/Piazza numero civico	
Città	
CAP	
Prov	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Ente di Appartenenza	
Descrizione dell'opera Luogo di esecuzione	
Luogo di esecuzione	
Data prevista di accettazione dell'incarico	
Data prevista della fine dei lavori	
Data di inizio della copertura assicurativa	
Data di cessazione della copertura assicurativa:	
Data di inizio effettivo dei lavori:	
Broker incaricato:	
Scoperto/Franchigia:	

Data \_\_\_\_\_

Il Contraente

La Società



### Art. 3.C.1 – Definizioni

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

<b>Assicurato</b>	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
<b>Azioni di Terzi</b>	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti)
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione
<b>Controllore tecnico</b>	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721
<b>Direttore dei lavori</b>	il soggetto di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
<b>Decreto</b>	il presente provvedimento
<b>Esecutore dei lavori</b>	il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori
<b>Forza maggiore</b>	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile
<b>Franchigia</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato
<b>Gravi difetti costruttivi</b>	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
<b>Indennizzo - Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Lavori</b>	le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge
<b>Legge</b>	la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni
<b>Luogo di esecuzione delle opere</b>	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
<b>Manutenzione</b>	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento
<b>Opere</b>	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda

Tecnica

<b>Opere preesistenti</b>	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicura
<b>Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata</b>	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche
<b>Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata</b>	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione
<b>Progettista dei lavori</b>	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare
<b>Regolamento Responsabile del procedimento</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo
<b>Scheda tecnica</b>	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura
<b>Schema Tipo</b>	lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative
<b>Scoperto</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato
<b>Sinistro Società</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa
<b>Somma assicurata o massimale</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa
<b>Stazione appaltante o Committente</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori

### Art. 3.C.1 – Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;

- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 1894 cod. civ.).

#### **Art. 3.C.2 – Altre assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

#### **Art. 3.C.3 – Premio**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 3.C.17, lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 3.C.17, lettera b).

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il *Contraente*, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente *polizza* decorre dalla data indicata all'art. 3.C.17, lettera a) a condizione che l'ordine di pagamento del relativo *premio* sia effettuato dal *Contraente* entro 60 giorni dalla data di decorrenza, e venga comunicato alla *Società*;

Se il *Contraente/Assicurato* non paga entro tali termini, l'*Assicurazione* resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'ordinativo di pagamento, sempre che ne venga data tempestiva comunicazione alla *Società*.

Effettuato il pagamento, l'*Assicurazione* verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei *sinistri* di cui il *Contraente* fosse venuto a conoscenza nel periodo di copertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati alla *Società* per il tramite del *Broker*, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della *Società*. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al *Broker* è liberatorio per il *Contraente*, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepiuto.

#### **Art. 3.C.4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 3.C.5 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni altra riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 3.C.6 – Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

#### **Art. 3.C.7 – Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 3.C.17, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **Art. 3.C.8 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 3.C.9 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

#### **Art. 3.C.10 – Foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell'Assicurato

#### **Art. 3.C.11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO**

#### **Art. 3.C.12 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese):

- per i rischi di natura professionale derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio;
- per i maggiori costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all'art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016

#### **Art. 3.C.13 - Assicurato/Contraente**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Azienda abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

#### **Art. 3.C.14 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 3.C.12, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui alla sezione 2.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 3.C.15 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. 3.C.19, i costi di cui all'art. 3.C.12 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

#### **Art. 3.C.16 – Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **Art. 3.C.17 – Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica, :

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, comunicata dall'Assicurato/Contraente a sensi dell'art. 3.C.5;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 3.C.18 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

#### **Art. 3.C.19 – Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### **Art. 3.C.20 – Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 3.C.9 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 3.C.21 – Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 3.C.22 – Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.



Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale

### **Art. 3.C.23 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro sette giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**Il Contraente**

**La Società**

**Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali relative alla Sezione "Schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione" (ai sensi dello Schema Ministeriale):**

#### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- Art. C.1 - Dichiarazioni
- Art. C.10 – Foro competente
- Art. C.12 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. C.14 - Condizioni di validità dell'assicurazione
- Art. C.16 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. C.20 - Pluralità di assicurati
- Art. C.22 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

**Il Contraente**

**La Società**

380



### SEZIONE 3.D - SCHEMA DI COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO

(polizza da attivare per i rischi derivanti dalla verifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in base agli emanandi decreti di dettaglio ed in esecuzione delle costituenti Linee Guida A.N.AC.)

La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa:

1.	Polizza n.	
2.	Contraente	
3.	Assicurato	
	Indirizzo	
4.	Stazione Appaltante	
	Sede - indirizzo	
5.	Descrizione delle opere	
	Luogo di esecuzione	
6.	Data prevista accettazione incarico	
	Data prevista fine lavori	
7.	Periodo di Assicurazione:	dalle 24.00 ore del ..... alle 24.00 ore del .....
8.	Data accettazione incarico	
8.	Tasso lordo	
11.	Premio lordo	€ ....., di cui € ..... per imposte

Data \_\_\_\_\_

Il Contraente

La Società



### 3.D - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

#### Art. 3.D.1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

<b>Assicurato:</b>	la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione;
<b>Codice Appalti:</b>	D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
<b>Controllore tecnico:</b>	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla Stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
<b>Forza maggiore:</b>	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
<b>Gravi difetti</b>	
<b>Costruttivi:</b>	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
<b>Indennizzo /</b>	
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Luogo di esecuzione delle opere:</b>	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
<b>Manutenzione:</b>	periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
<b>Opere:</b>	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
<b>Opere preesistenti:</b>	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
<b>Parti dell'opera</b>	
<b>Destinate per propria natura a lunga durata:</b>	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;
<b>Progettista dei lavori:</b>	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
<b>Regolamento:</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con espresso riferimento alle norme residue in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016;
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza nella scheda di copertura;
<b>Somma assicurata o massimale:</b>	l'importo massimo della copertura Assicurativa;

### **Stazione appaltante**

**o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3 del Codice Appalti, committenti dei lavori;

**Verificatore:** il soggetto incaricato dell'attività di verifica

### **Art. 3.D.2 – Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- l'attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

### **Art. 3.D.3 – Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

### **Art. 3.D.4 – Premio**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 3.D.7, lett. b), senza necessità del pagamento del relativo premio, che verrà corrisposto in sede di regolazione del premio, ai sensi di quanto previsto dall'Art. dall'Art. 2.2 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e Art. 2.7 - Regolazione del premio. In caso di "Premio flat" si procederà, in ogni caso alla regolazione consuntiva di quanto dovuto a seguito della presente estensione di garanzia. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 3.D.7, lett. c).

### **Art. 3.D.5 – Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 3.D.6 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente**

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, tempestivamente e comunque entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

### **Art. 3.D.7 – Durata ed efficacia dell'assicurazione**

- a) la durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 36 mesi escluso il periodo di collaudo;
- b) l'efficacia dell'Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell'incarico;
- c) l'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

### **Art. 3.D.8 – Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente Assicurazione.

### **Art. 3.D.9 – Proroga dell'Assicurazione**

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 3.D.7., lett. c),

L'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 3.D.7., lett. c).

#### **Art. 3.D.10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 3.D.11 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.

#### **Art. 3.D.12 – Foro competente**

Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### **Art. 3.D.13 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO**

#### **Art. 3.D.14 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Si intendono pertanto garantiti:

- le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante/Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- i maggiori costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore;
- i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall'Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del

collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### **Art. 3.D.15 - Condizioni di validità dell'Assicurazione**

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, sia socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 3.D.16 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall'Assicurato stesso;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
- d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo;
- e) conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **Art. 3.D.17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all'art. 3.D.7, lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell'incarico alla data di scadenza del presente Certificato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'accettazione dell'incarico.

#### **Art. 3.D.18 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

#### **Art. 3.D.19 – Massimale di assicurazione**

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;
- b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.



L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

In ogni caso la presente garanzia deve rispettare le disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.

#### **Art. 3.D.20 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.

#### **Art. 3.D.21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 3.D.22 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno**

La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.

Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.

#### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

Art. 3.D.2	Dichiarazioni
Art. 3.D.12	Foro competente
Art. 3.D.14	Oggetto dell'assicurazione
Art. 3.D.15	Condizioni di validità dell'assicurazione
Art. 3.D.16	Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art. 3.D.17	Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
Art. 3.D.21	Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Art. 3.D.22	Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

Data \_\_\_\_\_

Il Contraente

La Società



## SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

### Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Ufficio preposto del Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni da quando ne ha avuto la possibilità, a parziale deroga dell'art. 1913 CC.

L'Assicurato, ai sensi del C.C., dovrà dichiarare che la richiesta di risarcimento oggetto del sinistro è il primo atto ricevuto in relazione all'evento.

La denuncia deve essere seguita, appena possibile, da una descrizione del fatto, con tutte le indicazioni utili alla comprensione dell'accaduto.

L'assicurato deve far pervenire alla Società notizia di qualsiasi ulteriore atto, diverso e successivo a quello a seguito del quale sia stata chiesta l'apertura del sinistro a Lui pervenuto, entro 30 giorni dal ricevimento stesso.

### Art. 4.2 – Informazioni sui sinistri

La Società assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al *Contraente*, con cadenza semestrale, il dettaglio aggiornato dei *sinistri*, indicando:

- Il n. attribuito al *sinistro*
- Data e luogo di accadimento
- Data del (primo) reclamo
- Data dell'apertura di *sinistro*
- Estremi identificativi del danneggiato
- Dettagliata disamina dello stato del *sinistro* in punto di responsabilità dei soggetti assicurati
- Ammontare del danno richiesto (se disponibile) o ammontare riservato e/o stimato
- Importo liquidato (e relativa data di pagamento)
- Motivazioni a base della eventuale chiusura del *sinistro* senza seguito
- Contenzioso SI/NO
- Stato della pratica

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della *polizza* fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche e comunque con scadenza almeno semestrale.

La Società dovrà, con detta cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i *sinistri*.

La Società terrà conto, nella formulazione degli importi da appostare a riserva o da stimare, delle deduzioni ottenute dal *Contraente*, motivando opportunamente in caso di adozione di diverso importo ed informando contestualmente il *Contraente* stesso.

In caso di esercizio del diritto di recesso anticipato o per *sinistro* (artt. 2.5 e 2.6) la Società si impegna irrevocabilmente a trasmettere, contestualmente alla disdetta, il report *sinistri* aggiornato ai sensi del presente articolo, completo per ogni contratto stipulato nell'ambito del Lotto Unico di gara.



## SEZIONE 5 - CALCOLO DEL PREMIO – RIPARTO COASSICURATIVO – DISPOSIZIONE FINALE

### Art. 5.1 - Massimali

Per persona	€ 2.500.000,00
Per sinistro	€ 2.500.000,00 per sinistro (indipendentemente dal n. di soggetti coinvolti).
Per corresponsabilità e per anno ass.vo	€ 5.000.000,00 In ogni caso la Società non corrisponderà nell'arco di un anno assicurativo sinistri superiore all'importo aggregato annuo indicato.

### Art. 5.2 - Calcolo del premio (*responsabilità civile – quota a carico Ente*)

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

*- vedi scheda di offerta -*

**A – Regolazione consuntiva: come indicato all' Art. 2.7 – Regolazione del premio.**

**B – Premio Flat.**

L'eventuale revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza viene regolata ai sensi dell'art. 106 del D. Lgsvo 50/2016, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

### Art. 5.3 - Riparto di coassicurazione

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., si indicano di seguito le relative percentuali, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(*)		

La Spettabile .....<sup>(\*)</sup>, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 5.4 - Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente *polizza* nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese, unitamente alle eventuali varianti contenute nelle schede di offerta presentate in sede di gara, che, allegare al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.

La firma, eventualmente apposta dal *Contraente* su moduli a stampa forniti dalla *Società*, vale solo quale presa d'atto del *premio* e della ripartizione del rischio tra le *Società* partecipanti alla coassicurazione.

Il presente *Capitolato*, modificato secondo le varianti presentate ed accettate in sede di gara, completato con le indicazioni di prezzo, decorrenza e scadenza, assume a tutti gli effetti la validità di contratto.

Il Contraente

La Società



**Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:**

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.6 Cessazione anticipata del contratto
- 2.9 Partecipazione in coassicurazione
- 2.9bis partecipazione in RTI
- 2.10 Forma delle comunicazioni
- 2.11 Obblighi in caso di sinistro
- 2.12 Informazioni sui sinistri
- 2.13 Gestione del contratto
- 2.14 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.16 Interpretazione del contratto
- 2.18 Disciplina dell'appalto

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

- 3.A.1 Oggetto dell'assicurazione – claim made
- 3.A.5 Esclusioni
- 3.A.6 Assicurazione claim made – Retroattività
- 3.A.7 garanzia Postuma
- 3.A.15 Copertura a "Secondo rischio"
- 3.A.16 Gestione delle vertenze, Spese Legali
- 3.A.19 Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo

**CALCOLO DEL PREMIO - RIPARTO COASSICURATIVO – DISPOSIZIONE FINALE**

- 4.3 Riparto di coassicurazione
- 4.4 Disposizione finale

**Il Contraente**

**La Società**



## SCHEDA DI COPERTURA

**CONTRAENTE /ASSICURATO : Provincia di Matera**

### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per l'attività istituzionale esercitata dalla Provincia di Matera, ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d'ora o in futuro potranno essere espletati. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

### PERIODO INIZIALE DI ASSICURAZIONE

Dalle ore 24 del 31/12/2020

Alle ore 24 del 31/12/2023

**MASSIMALE PER SINISTRO € 2.500.000,00**

**MASSIMALE IN AGGREGATO ANNUO € 5.000.000,00**

**FRANCHIGIA PER SINISTRO € 2.500,00**

**PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA: \_\_\_\_\_**

**PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA: \_\_\_\_\_**

**Retribuzioni annue lorde preventivate: €**

**Tasso annuo lordo (in caso di regolazione consuntiva) \_\_\_\_\_**

**PREMIO ANNUO LORDO € \_\_\_\_\_**

Sottolimiti per sinistro /anno relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera € 1.000.000,00 Danni alle opere € 1.000.000,00  
Danni a macchinari attrezzature, materiali o strumenti Destinati all'esecuzione dei lavori € 1.000.000,00

**Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).**

**Premio lordo minimo per ogni applicazione: € 250,00**

**Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:**

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi 0,60 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi 0,90 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi 1,10 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 48 mesi 1,30 ‰

**Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della dell'attività di verifica**

**Premio lordo minimo per ogni applicazione: € 350,00**

**Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:**

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi 0,80 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi 1,00 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi 1,60 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 48 mesi 2,00 ‰

**Il Contraente**

**La Società**